

**TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"**  
CATANIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Deliberazione n° 8 del 6 MAR. 2026

**OGGETTO:** Approvazione della transazione a chiusura della causa tra l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 3139/2025, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L., dr.ssa Porcelli).

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

Bilancio 2025 Competenze .....  
Cap. 2026 Spese per .....

Somma stanziata € .....  
Impegni assunti € .....  
Fondo disponibile € .....

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	

Visto ed iscritto a ..... N. ....  
de ..... Cap. ....


nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ ..... **PRESENTE IN CONFORMITA' AL DISPOSITIVO**

addi 10/03 2026

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE



SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. .... del .....

Il Compilatore ..... Visto: .....

IL CAPO SETTORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**Il Responsabile del Settore Legale**  
**Dott.ssa Anna Maria Barbagallo**  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Prof. Mario Cavallaro**

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il ..... Visto: .....

**OGGETTO:** Approvazione della transazione a chiusura della causa tra e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 3139/2025, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L., dr.ssa Porcelli).

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Premesso che:**

- Con relazione del Sovrintendente del 10 febbraio 2026, (Allegato A), su relazione del Direttore amministrativo ( allegato B), avente ad oggetto *“Approvazione dell'accordo transattivo giudiziale a chiusura della causa tra Pasquale e l'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, pendente col numero di R.G. 3195/2025, davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro (G.d.L., dr.ssa Porcelli)”*, è stato rappresentato quanto qui di seguito esposto:

*“In relazione a quanto in oggetto, su relazione resa dal Direttore amministrativo, si rappresenta che con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato il 10/04/2025, introitato al n. 1651 di protocollo ( allegato 1), il dipendente*

*, nato a Catania ed ivi residente in via livello 4°, Area tecnica, addetto al servizio prevenzione incendi, ha avviato un'azione legale nei confronti dell'Ente, al fine di far accertare e dichiarare:*

*A) che lo stesso ha prestato presso l'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania attività di lavoro straordinario, di tipo ordinario, notturno e festivo, e attività di lavoro festivo e ordinario notturno durante il periodo 2015 -2021);*

*B) conseguentemente, la condanna dell'Ente al pagamento delle differenze retributive dovute in favore del dipendente, quantificate nella somma di € 16.648,80 (euro sedicimilaseicentoquarantotto/80), o della maggiore o minore somma che si riterrà dovuta, anche a titolo risarcitorio ed anche a seguito di apposita CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione al soddisfo, oltre al pagamento delle spese legali.*

*L'Ente, a seguito della notifica del ricorso da parte del dipendente sopra specificato, si è costituito nel predetto giudizio col patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, eccependo la prescrizione delle richieste avanzate in giudizio, anteriori al quinquennio dalla proposizione della domanda e rilevando nel merito l'infondatezza della domanda proposta dal ricorrente.*

*Nel corso del giudizio, anche su sollecitazione del Giudice adito, le parti, riviste le proprie posizioni, hanno manifestato la reciproca volontà di definire transattivamente la causa e, al contempo, di stralciare ogni possibile controversia connessa al contenzioso in corso o comunque riconducibile ai titoli di cui alle domande spiegate in ricorso.*

*In tal senso, dopo varie interlocuzioni nel corso delle quali si è cercato, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale di Stato, di pervenire ad una soluzione condivisa, quest'ultima con nota dell'8 ottobre 2025, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 5478/2025 ( allegato 2), ha trasmesso la bozza del verbale di conciliazione redatta dal legale della parte ricorrente in conformità alle trattative intervenute comunicando che il Tribunale ha disposto un rinvio per bonario componimento al 5 novembre 2025.*

*Alla predetta udienza, si è ritenuto opportuno e necessario, stante l'urgenza, transigere definitivamente la lite, giusto verbale di conciliazione in sede giudiziale n. 289/2025 del 5/11/2025, trasmesso in copia dall'Avvocatura dello Stato con nota del 25 novembre 2025, prot. n. 6233/2025 ( allegato C), alle condizioni di seguito definite:*

- 1. Rinuncia del si a tutte le domande ed eccezioni azionate nei confronti dell'Ente, riguardanti il giudizio R.G. 3139/2025 pendente presso il Tribunale di Catania sez. Lavoro; quindi, rinuncia a ogni pretesa indennitaria e/o risarcitoria collegata ai titoli dedotti in giudizio;*
- 2. Impegno del dipendente a non ripresentare in un futuro giudizio domande con medesimo petitum e causa petendi, analoghe a quelle avanzate nel procedimento di cui al punto precedente per gli stessi anni ( dal 2015 al 2021);*
- 3. Corresponsione da parte dell'Ente, a titolo squisitamente transattivo e, dunque, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, della somma di euro 11.000,00, al lordo delle ritenute di legge, nonché un contributo per spese legali di € 1.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'avv. Cristina Capodicasa, legale di parte ricorrente.*

Nella medesima udienza, il giudice, preso atto della conciliazione della causa, rese edotte le parti dei termini e degli effetti della conciliazione, ha dichiarato estinto il giudizio e disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Pertanto, la somma scaturente dall'accordo transattivo ammonta ad € 12.461,12, di cui euro 11.000,00, quale somma onnicomprensiva riconosciuta al ricorrente, ed euro 1.461,12, a titolo di contributo per le spese legali, di cui € 1.000,00 per onorario, € 150,00 per rimborso forfettario spese, € 46,00 per C.P.A., € 2,00 per imposta di bollo dovuta per legge per importi superiori a € 77,47 ed € 263,12 per IVA ( 22% su imponibile di € 1.196,00).

Relativamente alla somma di euro 263,12 per IVA, si precisa che l'avvocato Cristina Capodicasa, legale del sig \_\_\_\_\_, in data 2 febbraio 2026 ha trasmesso la notula delle spese legali intestata al suo assistito, dalla quale risulta che la predetta professionista opera in regime fiscale forfettario e, pertanto, non è soggetta ad IVA

Conseguentemente, la somma che risulta a carico dell'Ente, in esecuzione del verbale di conciliazione in sede giudiziale n. 289/2025 del 5/11/2025, è di euro 12.196,00 di cui al prospetto riepilogativo di seguito riportato:

Sorte capitale al lordo delle ritenute di legge	11.000,00 €
Contributo per spese legali con distrazione a favore del legale di parte ricorrente	1.000,00€
Spese generali (nella misura del 15%)	150,00 €
Cassa Avvocati (4%)	46,00 €
imposta di bollo dovuta per legge per importi superiori di euro 77,47	2,00 €
TOTALE	12.198,00 €

L'accordo intervenuto con la Controparte si reputa conveniente, considerato l'altro rischio di soccombenza dell'Ente nel giudizio in corso, concretizzatosi già in altri giudizi, aventi la medesima materia del contendere, definiti con sentenza di accoglimento e di condanna alle spese, nelle quali il Giudice ha attribuito prevalente rilievo al "carattere intrinsecamente urgente del servizio antincendio", che prescinde dalla necessità della preventiva autorizzazione. A ciò si aggiunga il risparmio che il predetto accordo conciliativo comporta per l'Ente che, a fronte di una richiesta del ricorrente pari a € 16.648,80 oltre alla maggiore somma per rivalutazione monetaria ed interessi legali, è tenuto a pagare la somma onnicomprensiva di € 11.000,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre al contributo di € 1.000,00 ed accessori per spese legali.

In tal senso, si richiama il disposto di cui all'art. 1965, del Codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

Ciò è conforme all'interesse pubblico, in quanto evita all'Ente di subire il rischio del contenzioso in corso e di essere condannato a una somma di gran lunga maggiore di quella convenuta a saldo e stralcio. Si rileva, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto e che, pertanto, l'ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa in osservanza degli obblighi assunti nell'accordo stesso, senza che ciò possa configurare un'ipotesi di debito fuori bilancio (Corte dei conti – Sezione Piemonte, parere n. 4, dell'11.5.2007).

Per quanto sin qui esposto, si rimette alla S.V. la presente relazione, al fine di adottare gli atti di Vs. competenza, in particolare l'approvazione della transazione intervenuta col dipendente, precisando che la somma dovuta in esecuzione dell'accordo transattivo dovrà essere stanziata attraverso una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2026. In proposito, si rinvia all'applicazione del comma 8, dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, per il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente";

Considerato, sulla base di quanto dichiarato dal Sovrintendente nella nota sopra richiamata, che:

- le condizioni della transazione convenute tra le parti rispondono all'interesse pubblico di evitare il rischio della soccombenza nella causa in oggetto e l'aggravio di spesa che ne deriverebbe per interessi e spese legali;
- la somma scaturente dall'accordo transattivo ammonta ad € 12.198, al lordo delle ritenute di legge su un totale richiesto in giudizio di euro 16.648,80, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;
- in relazione all'istruttoria effettuata, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per legittimare ed approvare l'intervenuto accordo transattivo essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso, stante la reciprocità delle concessioni che la congruità delle condizioni poste in essere (art. 1965 del c.c.);

Visto il verbale di conciliazione in sede giudiziale n. 289/2025 del 5/11/2025 ( allegato C), costituente parte integrante ed essenziale della presente delibera;

**Preso atto** che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione del titolo oggetto della presente delibera, come sopra quantificata, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2026, come di seguito specificato;

**Visto** il comma 8 dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011 che prevede: *“le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente”*.

**Ritenuto** di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2025, derivante dall'accantonamento sul fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8, del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione della sentenza summenzionata;

**Atteso che** è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2024, come riportata nel bilancio di previsione 2025;

**Atteso che** è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2024, come riportata nel bilancio di previsione 2025;

**Rilevato che** l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo consistente nella seguente operazione:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025 (quota accantonata risultato di amministrazione 2024)	Capitolo 106641 (competenza 2026)
- 12.198,00	+ 12.198,00

**Visti:**

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione n. 1 del 4 ottobre 2023;
- La successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell'1 agosto 2025, avente per oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027” con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025/2027, approvato dall'Organo Tutorio con D.D.G. n. 2686/S8 del 5 agosto 2025;

- il successivo D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 25/S8 del 13 gennaio 2026 con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

**Rilevato che:**

- L'adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate all'instaurazione della procedura esecutiva;

Visto il parere favorevole sull'approvazione dell'accordo transattivo di cui all'oggetto dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 02/02/2025 allegato alla presente delibera quale parte integrante

Con i poteri di legge


**DELIBERA**

La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, prendere atto e, per l'effetto, approvare, il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto all'udienza appositamente fissata dal G.d.L. del 5 novembre 2025 nel giudizio RG 3139/2025 pendente presso il Tribunale di Catania sez. Lavoro tra il dipendente ..... ed ivi residente in v ..... livello 4°, Area tecnica, addetto al servizio prevenzione incendi, e l'Avvocatura Distrettuale di Stato in rappresentanza dell'E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, il quale è da considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Dare atto che con il citato accordo conciliativo giudiziale l'Ente si è obbligato a procedere al pagamento della somma complessiva di € 12.198,00, di cui euro 11.000,00, quale somma onnicomprensiva riconosciuta al ricorrente, ed euro 1.198,00, a titolo di contributo per le spese legali, comprensivi di accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cristina Capodicasa, da intendersi a saldo e stralcio di ogni ulteriore sua pretesa nascente dalla sopra citata causa.
3. Al fine di dare esecuzione all'accordo transattivo di cui al punto 1), approvare la variazione di bilancio, qui di seguito riportata, che prevede il prelievo dal Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa per il perfezionamento dell'impegno:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2025 (quota accantonata risultato di amministrazione 2024)	Capitolo 106641 (competenza 2026)
- 12.198,00	+ 12.198,00

4. Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti esecutivi della presente deliberazione, tra cui l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma determinata a definitiva chiusura della controversia pendente nei confronti dell'Ente;
5. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii..

Il Presidente del C.d.A.  
  
 Avv. Enrico Frantino

**I componenti del C.d.A.:**

- Dr.ssa Daniela Lo Cascio

- Prof. Antonio D'Amico

